



**STUDIO NOTARILE BUSANI**

---

20124 MILANO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 24  
TEL. +39 02 63.53.75.85 FAX +39 02 63.53.75.86 RADIOMOBILE 335 720.92.57  
www.notaio-busani.it busani@notaio-busani.it id skype = meetbu

---

# **Le modifiche statutarie imposte agli emittenti quotati dalla "Legge sul Risparmio"**

*di Angelo Busani*

## **SOMMARIO**

1. Le modifiche statutarie imposte dalla “Legge sul Risparmio” agli emittenti quotati.
2. La tempistica per l’introduzione delle nuove norme statutarie.
3. La competenza all’adozione delle nuove norme statuarie.
4. Modiche statutarie “imprescindibili”, “accidentali”, “opportune” e “facoltative”.
5. Le modifiche statutarie “imprescindibili”.
6. Le modifiche statutarie “opportune”.
7. Le modifiche statutarie “facoltative” e quelle “meramente riproduttive”
8. L’operatività delle norme della LR che dispongono le modifiche statutarie.
9. Il “voto di lista” per l’elezione del Consiglio di Amministrazione.

### **1. Le modifiche statutarie imposte dalla “Legge sul Risparmio” agli emittenti quotati.**

La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2005 - supplemento ordinario n. 208), cosiddetta “Legge sul risparmio” (d’ora innanzi qui indicata brevemente come “LR”), come modificata dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 (“Coordinamento con la L. 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007) impone l’introduzione di alcune modifiche statutarie negli statuti delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.

Le norme della LR che dispongono le predette modificazioni statutarie introducono infatti diverse modificazioni nel “Capo II” (intitolato “Disciplina delle società quotate”) del “Titolo III” (intitolato “Emittenti”) della “Parte IV” (intitolata “Disciplina degli emittenti”) del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” (d’ora innanzi qui indicato brevemente come “TUF”).

La norma con cui detto “Capo II” esordisce, l’articolo 119 del TUF, dispone infatti che <<1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea (società con azioni quotate)>> (d’ora innanzi qui indicate brevemente come “emittenti quotati”).

### **2. La tempistica per l’introduzione delle nuove norme statutarie.**

L’articolo 42 della LR (rubricato “Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge”) disponeva che <<1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte>>.

Detto comma 1 è stato abrogato dall’articolo 8 (rubricato “Disposizioni finali e transitorie”) del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 8 dispone che <<2. Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007>>. Il D. Lgs. 303/2006 non contiene norme che dispongano in ordine alla sua entrata in vigore; pertanto detta data di entrata in vigore coincide con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del D. Lgs. 303/2006 nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 10 gennaio 2007.

Il testo della predetta norma, riferendosi alle <<società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto>>, impone pertanto distinguere tra:

- a) emittenti quotati *iscritti* nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 303/2006;
- b) società *non iscritte* nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 303/2006 (e che quindi comunicano alla Consob il Prospetto Informativo di cui all’articolo 94 del TUF prima di detta data di entrata in vigore).

Nel caso a), essendo stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 2007, la LR è in vigore dal 25 gennaio 2007 e pertanto le modifiche statutarie in questione debbono essere adottate entro la mezzanotte del 20 giugno 2007.

Nel caso b), lo statuto da allegare <sup>(1)</sup> al Prospetto Informativo di cui all’articolo 94 del TUF e relativo Regolamento 11971/1999, deve già ora (e cioè dal 25 gennaio 2007) essere conforme alle prescrizioni statutarie imposte dalla LR. <sup>(2)</sup>.

---

1 - Ai sensi della lettera d) (“copia dello statuto vigente dell’emittente”) del punto A) (“sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi da quote o azioni di Oicr e da quote di fondi pensione aperti) dell’Allegato 1A (“documentazione da allegare alla comunicazione” nell’ambito dell’Allegato 1 “sollecitazione all’investimento e prospetto di quotazione”) al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n.

### **3. La competenza all'adozione delle nuove norme statuarie.**

Come noto, per effetto della riforma del diritto societario, il nuovo comma 2 dell'articolo 2365 del Codice civile dispone che <<lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti>> tra l'altro <<gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative>>, "sottraendoli" alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Ci si può porre pertanto la questione se le modifiche statutarie che sono da adottare in conseguenza della LR possano non essere deliberate dall'assemblea dei soci qualora lo statuto (come accade nella maggior parte dei casi) contenga la predetta attribuzione di competenza.

La risposta è sicuramente positiva per quanto concerne quelle modificazioni che si appalesino come "inevitabili" e non discrezionali. Ad esempio: l'introduzione della clausola circa la nomina del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Quando invece si abbia a che fare con interventi di modifica statutaria con connotati di discrezionalità (si pensi al recepimento del dettato del nuovo articolo 147-ter del TUF, secondo cui <<1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse>>) allora si potrebbe avere una alternativa interpretativa:

a) ritenere la competenza assembleare insopprimibile, ove si pensi che lo scopo della norma recata dal nuovo articolo 2365, comma 2, sia quello di evitare il passaggio assembleare tutte le volte che l'assemblea sarebbe attardata in questioni, tutto sommato, burocratiche e prive di margini "di manovra", com'è appunto il mero recepimento di nuovi disposti di legge <sup>(3)</sup>;

b) ritenere invece che la conferita competenza all'organo amministrativo di provvedere all'adeguamento dello statuto alle modifiche della legislazione si estenda, al di là degli adeguamenti per così dire "automatici", anche a quelli che presuppongano l'esercizio di un giudizio discrezionale.

Pare quest'ultima la posizione preferibile per il motivo che, se la legge ha consentito il coinvolgimento dell'organo amministrativo in questo ambito, ove lo statuto lo consenta, ciò significa che esso possa esercitare questa competenza anche tenendo un atteggiamento di discrezionalità.

### **4. Modifiche statutarie "imprescindibili", "accidentali", "opportune" e "facoltative".**

Nell'ambito delle modifiche statutarie che derivano dalla LR può distinguersi tra modifiche, per così dire, "imprescindibili" e modifiche, per così dire, "accidentali", "opportune" o anche solo "facoltative".

Le prime, quelle "imprescindibili" sono quelle che qualsiasi emittente quotato deve adottare.

14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005).

2 - Cfr. in tal senso la circolare ABI n. 52 del 3 gennaio 2006 (con riferimento ovviamente al precedente termine disposto, per l'adeguamento degli statuti, dal comma 1 dell'articolo 42 della LR).

3 - Cfr. ad esempio PETRAZZINI, *Articolo 2365, Assemblea straordinaria*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, Bologna, 2004, vol. 1, 489; MONTAGNANI, *2365. Assemblea straordinaria*, in *Società di capitali, Commentario* a cura di NICCOLINI e STAGNO D'ALCONTRES, Napoli, 2004, vol. 1, 462; e PASQUARIELLO, *Art. 2365: Assemblea straordinaria*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di MAFFEI ALBERTI, Padova 2005, vol. 1, 451.

Le modifiche “accidentali” sono quelle che dovrebbero adottare solo quegli emittenti quotati il cui statuto sia per avventura incompatibile con le nuove disposizioni introdotte dalla LR.

Le modifiche “opportune” sono invece quelle che non sono obbligatorie ma che tuttavia si palesano “efficienti” per i più svariati motivi appunto di “opportunità” (ad esempio: migliore “leggibilità” dello statuto, sua maggiore “completezza”, integrazione “convenzionale” di un istituto “legale”, eccetera).

Le modifiche “facoltative” sono quelle che la LR consente di adottare, ove lo si voglia.

Ad esempio:

a) un caso di modifica statutaria “imprescindibile” è quello discendente dal disposto del nuovo articolo 147-ter del TUF (rubricato “Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione”), il quale sancisce che <<1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob>>; è evidente che, in questo caso, qualsiasi statuto di emittente quotato debba “subire” le opportune modificazioni;

b) casi di modifica statutaria “facoltativa” sono quelli che discendono da norme ove esplicitamente si preveda la possibilità che lo statuto disponga in una data materia:

b.1 - dal disposto del nuovo articolo 147-quater, comma 1, del TUF (rubricato “Composizione del consiglio di gestione”), introdotto dall’articolo 1 LR, il quale sancisce che <<1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria>>;

b.2 - dal disposto del nuovo articolo 147-ter, comma 1, del TUF (rubricato “Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione”) il quale dispone: <<1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse>>;

b.3 - dal disposto del comma 4 del medesimo articolo 147-ter, per il quale <<4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell’articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica>>.

## **5. Le modifiche statutarie “imprescindibili”.**

Vanno qualificate come “imprescindibili”, nel senso sopra indicato, le modifiche statutarie che sono necessitate dai nuovi articoli del TUF, introdotti dalla LR.

In questo ambito si possono separare, le une dalle altre:

a) le modifiche “imposte in positivo”;

b) le modifiche “inevitabili anche se non espressamente imposte”;

c) le modifiche “imposte in negativo”;

a) del *primo tipo* (modifiche “imprescindibili, imposte in positivo”) sono le seguenti modifiche:

a.1 - sulla elezione del Consiglio di Amministrazione:

articolo 147-ter (rubricato “Elezione e composizione del consiglio di amministrazione”), introdotto dall’articolo 1 LR:

<<1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob>>;

<<3. ... almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti...>>;

<<4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria>>.

a.2 - sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

articolo 154-bis (rubricato “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”), introdotto dall’articolo 14 LR:

<<1. Lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo.>>;

b) del *secondo tipo* (modifiche “inevitabili anche se non espressamente imposte”) sono a esempio le modifiche statutarie che conseguono all’articolo 147-ter del TUF, commi 3 e 4, i quali dispongono:

<<3. ... almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti. ...>>;

<<4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. ...>>.

Se senz’altro si tratta di norme ad immediata efficacia, e cioè indipendentemente dal loro recepimento statutario e indipendentemente pure dal fatto che lo statuto non disponga nulla in materia (nel qual caso lo si deve ritenere *ipso iure* integrato) o contenga clausole incompatibili con la legge (nel qual caso lo si deve ritenere *ipso iure* modificato); peraltro si tratta di previsioni che è difficile pensare estranee allo statuto di una società che quelle previsioni debba comunque applicare;

c) del *terzo tipo* (modifiche “imposte in negativo”) sono tutte quelle modifiche statutarie che conseguano alla presenza di qualsiasi clausola statutaria incompatibile con la nuova normativa. Invero, le clausole di questo tipo devono ritenersi come non scritte e quindi non produttive di effetti; peraltro, sia per ragioni di aderenza al dettame legislativo (l’articolo 8, comma 2, D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, dispone che <<2. Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare...>>), sia per ragioni di diligente confezione dello statuto sociale sulla base di principi di “chiarezza” e di “trasparenza” e pure per ragioni di “effettività” delle sue dispo-

sizioni, è evidentemente abbastanza imprescindibile procedere alla “pulizia” dello statuto, depurandolo dalle clausole non più attuali o di sopravvenuta inefficacia.

Si pensi ad esempio ad uno statuto che ancora contenga una clausola non rispondente al precetto di cui al comma 2-bis dell’articolo 148 del TUF, per il quale <<2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza>>. La modifica statutaria cui questa norma dà attivazione può senz’altro essere una modifica “in positivo” (e cioè introducendo una clausola che disponga nel senso indicato dalla norma in questione) ma può anche essere una modifica “in negativo” e cioè una modifica che sopprima qualsiasi contraria previsione, puntando sul rilievo che la norma di legge in questione si applica indipendentemente da qualsiasi suo recepimento statutario.

## **6. Le modifiche statutarie “opportune”.**

Vanno invece qualificate in termini di “opportunità” tutte quelle modifiche statutarie che, seppur non tecnicamente “imprescindibili”, si appalesano comunque “opportune” (per svariate ragioni, ad esempio: vuoi in funzione di approfondire la normazione statutaria di alcune materie; vuoi in funzione di una miglior “leggibilità” dello statuto societario che le “ospiti”).

Ad esempio:

a) in ossequio alla previsione del comma 3 del nuovo articolo 147-ter del TUF (rubricato “Elezione e composizione del consiglio di amministrazione”), per il quale <<nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell’articolo 148, commi 3 e 4>>, si potrebbe rendere opportuno un recepimento nello statuto di questo nuovo principio (che comunque ovviamente si applica seppur in assenza di qualsiasi previsione statutaria);

b) in ossequio alla previsione dei commi 1 e 2 del nuovo articolo 147-quinquies (rubricato “Requisiti di onorabilità”) del TUF, per il quale:

<<1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica>>,

si potrebbe rendere opportuno anche qui un recepimento nello statuto di questo nuovo principio (che anch’esso comunque ovviamente si applica seppur in assenza di qualsiasi previsione statutaria);

c) in ossequio alla previsione del nuovo articolo 126-bis del TUF (rubricato “Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea”), per il quale:

<<1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

3. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta>>,

si potrebbe rendere opportuno un recepimento nello statuto di questo nuovo principio (che comunque ovviamente si applica <sup>4</sup>) seppur in assenza di qualsiasi previsione statutaria);

---

4 - Fin dal 12 gennaio 2006: cfr. circolare ABI n. 52 del 3 gennaio 2006.

d) in ossequio alla previsione dei nuovi commi 2 e 2-bis dell'articolo 148 del TUF (in tema di composizione del Collegio Sindacale), per i quali:

*<<2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti>>;*

*<<2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza>>;*

si potrebbe rendere opportuno (in attesa del Regolamento Consob) un recepimento “generico” di questo principio nello statuto, fermo restando che la “ripetizione”, anche per l'elezione del Collegio Sindacale, della previsione statutaria del voto “di lista” per l'elezione del Consiglio di Amministrazione soddisfa molto probabilmente quanto sarà stabilito dal predetto Regolamento Consob.

### **7. Le modifiche statutarie “facoltative” e quelle “meramente riproduttive”**

Sopra sono stati citati casi di modifiche statutarie conseguenti a previsioni di legge che consentono espressamente allo statuto di provvedere in certe materie (ad esempio: secondo il disposto del nuovo articolo 147-quater, comma 1, del TUF, *<<1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonchè, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria>>*).

Vi sono peraltro modifiche statutarie effettuabili bensì in derivazione di norme di legge, ma senza che la legge stessa espressamente preveda un intervento statutario in una data materia. Ad esempio, visto che per il nuovo articolo 124-bis, comma 1, del TUF, *<<1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento>>* potrebbe conseguentemente aversi una disciplina statutaria che espliciti l'adesione della società in questione a un dato codice di comportamento e pure una disciplina statutaria che disponga in ordine alle procedure che la società medesima deve seguire per conformarsi alle prescrizioni di detto codice di comportamento, per controllare internamente l'osservanza di questi comportamenti e per riferirne all'esterno.

Nell'ambito delle modifiche facoltative, inoltre, sono da isolare quelle “meramente riproduttive” di norme di legge: si assiste spesso infatti alla prassi di riprodurre pedissequamente nello statuto il testo di norme di legge, essenzialmente motivata dall'intento di permettere, al lettore dello statuto, una “migliore” comprensione dello statuto stesso, anche “pagando il costo” della presenza di clausole sovrabbondanti.

Se dunque, in conseguenza, della LR, si intendono inserire nello statuto clausole riproduttive del testo di legge, e delle quali la legge stessa non imponga la presenza, si è evidentemente in presenza di clausole caratterizzate dalla “facoltatività” del loro inserimento.

In questi casi di mera riproduzione del testo di legge è peraltro opportuno che la ricopiatura sia accompagnata da una riflessione circa la sorte della clausola stessa nel caso in cui la norma ricopiata nello statuto venga modificata in futuro: sarebbe infatti opportuno stabilire esplicitamente se, una volta che intervenga la modifica, la ricopiatura debba essere intesa come volontà di permanenza della clausola statutaria in questione qualunque sia il testo che la norma stessa in futuro assuma, oppure se la ricopiatura sia da leggere nel senso che si intende riportato nello statuto il testo della legge tempo per tempo vigente.

### **8. L'operatività delle norme della LR che dispongono le modifiche statutarie.**



Qualora la LR disponga la necessità di operare una modifica statutaria, la norma recata dalla nuova clausola statutaria evidentemente dispiegherà la sua efficacia nel momento in cui sarà vigente detta clausola statutaria.

Quindi, visto il termine del 20 giugno 2007 per operare le modifiche statutarie in questione, la vigenza delle norme recate dalle predette nuove clausole statutarie dipende dalla vigenza delle clausole in parola.

Ad esempio, posto che l'articolo 147-ter introdotto dall'articolo 1 LR dispone quanto segue:

*<<1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale...>>*

evidentemente la modalità di elezione dell'organo amministrativo mediante voto per liste sarà vigente solo una volta introdotta (entro il 20 giugno 2007) la relativa clausola statutaria.

Ancora, a efficacia "differita" sono evidentemente le norme della LR che presuppongono un intervento regolamentare. Ad esempio, la operatività della norma (articolo 148, comma 2, del TUF) secondo cui *<<2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti>>* è evidentemente subordinata al fatto che intervenga sul punto un'apposita regolamentazione Consob.

Di immediata applicazione è invece la norma del nuovo comma 2-bis del medesimo articolo 148, secondo cui *<<il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza>>*.

## **9. Il "voto di lista" per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.**

Dal nuovo articolo 147-ter (rubricato "Elezione e composizione del consiglio di amministrazione"), discendono due prescrizioni in ordine alle modificazioni statutarie da effettuare:

- a) lo statuto deve prevedere *<<che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati>>*;
- b) lo statuto inoltre *<<determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale>>*.

Si tratta quindi di introdurre negli statuti degli emittenti quotati il cosiddetto "voto di lista". Al riguardo, si potrebbe procedere nel modo seguente:

### 1) inserzione nello statuto di una clausola "introduttiva" del "voto di lista":

*1. La nomina dei membri dell'organo amministrativo è effettuata mediante il metodo di votazione noto come metodo del cosiddetto "voto di lista".*

*2. Il metodo del "voto di lista" consiste nell'elezione dei membri dell'organo amministrativo mediante la votazione su liste di candidati alla carica di membro dell'organo amministrativo presentate dagli Azionisti. Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista "di maggioranza".*

(occorre ricordare che ex art. 147-ter, comma 3, TUF, *<<almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti>>*);

2) previsione circa le modalità di formazione delle liste:

*2 bis. Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte non sono ammesse in votazione.*

*2 ter. Nell'avviso con il quale si convoca l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo, sono menzionati le modalità e i tempi prescritti per la formazione e la presentazione delle liste.*

*3. I candidati indicati nella lista debbono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo che devono essere nominati*

*4. Il nominativo di un soggetto candidato in una lista presentata precedentemente non può essere indicato come candidato in una lista presentata successivamente e, se indicato, si intende depennato.*

(in alternativa, si può prevedere l'ineleggibilità di chi sia candidato in più liste)

(ulteriore alternativa è quella di qualificare come "collegate" le liste che contengano uno o più identici candidati, con la già vista conseguenza che, ex art. 147-ter, comma 3, TUF, <<almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti>>)

*Clausola con la previsione di amministratori indipendenti*

*4 bis. Qualora l'organo amministrativo sia composto da più di sette membri, la lista deve comprendere almeno un candidato che abbia i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla normativa comunque applicabile [eventualmente: nonché dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono quotate le Azioni della Società].*

(occorre ricordare che ex art. 147-ter, comma 4, TUF, <<almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3<sup>o</sup>), nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti

5 - Detto comma 3, dopo le modifiche apportate dalla LR, recita: <<3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria>>);

3) previsione circa il potere di presentare liste:

5. Sono ammesse in votazione le liste che siano presentate dai Soci i quali, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il ... [ad esempio: 1,5] per cento [non superiore al 2,5%] del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

(la precisazione in ordine alla data di computo del capitale sociale è opportuna per il caso vi siano sottoscrizioni in itinere)

6. Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

7. Gli Azionisti che aderiscono a un patto parasociale di cui all'articolo 122 del d. lgs.24 febbraio 1998 n. 58 possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

8. Devono presentare o concorrere alla presentazione della stessa lista:

a) l'Azionista che controlli altro Azionista il quale abbia presentato o abbia concorso a presentare una lista;

b) l'Azionista che è controllato da altro Azionista il quale abbia presentato o abbia concorso a presentare una lista;

c) l'Azionista che sia soggetto a comune controllo con altro Azionista il quale abbia presentato o abbia concorso a presentare una lista;

facendosi riferimento, per la definizione di "controllo", alle disposizioni di cui all'articolo 93 del d. lgs.24 febbraio 1998 n. 58.

9. Gli Azionisti che presentino o che concorrano alla presentazione di liste che non possono presentare o che non possono concorrere a presentare, si intendono non aver presentato o non aver concorso alla presentazione di dette liste.

10. L'Azionista che presenti o che concorra alla presentazione di una lista si intende aver con ciò esaurito irrevocabilmente il suo potere di presentare o di concorrere alla presentazione di liste.

---

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza>>.

(in alternativa si potrebbero qualificare come “collegate” le liste presentate in divieto, con la già vista conseguenza che, ex art. 147-ter, comma 3, TUF, <<almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti>>)

4) previsione circa le modalità di presentazione delle liste:

*11. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il ... [ad esempio: quinto] giorno anteriore a quello fissato per l'adunanza di prima convocazione. Per la determinazione di detto ... [ad esempio: quinto] giorno anteriore si effettua un calcolo a ritroso partendo dal giorno antecedente a quello fissato per l'adunanza di prima convocazione e considerando quale ultimo giorno per presentare le liste il ... [quarto] giorno ulteriormente anteriore. Qualora quest'ultimo giorno cada in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, il termine per la presentazione delle liste si intende posticipato a ritroso al venerdì precedente il giorno di scadenza; qualora il termine per la presentazione delle liste coincida con una festività infrasettimanale, detto termine si intende ulteriormente posticipato a ritroso al giorno feriale precedente, se compreso tra un lunedì e un venerdì o, altrimenti, al venerdì precedente.*

*12. Per deposito della lista si intende la sua effettiva consegna da parte dell'interessato o di suo incaricato oppure attraverso un servizio di spedizione oppure mediante posta elettronica certificata, tra le ore 9,00 (nove in punto) e le ore 18,00 (diciotto in punto) dei giorni feriali (intendendosi non feriali il sabato, la domenica e le festività infrasettimanali). La presentazione non può essere effettuata mediante telefax; qualora la presentazione avvenga mediante un servizio di spedizione, non si considera validamente presentata la lista che, pur affidata ad un sistema di spedizione entro il termine di scadenza di cui sopra, entro detto termine non sia anche effettivamente consegnata alla sede sociale.*

*12 bis. Le liste devono altresì essere pubblicate, a cura e spese degli Azionisti che ne hanno effettuato il deposito di cui al comma 11 del presente articolo, sul/sui seguente/seguiti quotidiano/quotidiani ... entro il ... [ad esempio: terzo] giorno anteriore a quello fissato per l'adunanza di prima convocazione. Per la determinazione di detto ... [ad esempio: terzo] giorno anteriore si seguono le modalità di calcolo di cui al comma 11, secondo periodo, del presente articolo, e non si applicano le disposizioni dei periodi di detto comma 11 successivi al secondo periodo.*

5) documenti allegati alle liste:

*13. Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:*

*a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;*

*b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli Azionisti che concorrono a presentare la lista;*

*c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina [eventualmente: e la sua idoneità ad essere qualificato come indipendente].*

*La mancanza degli allegati comporta che la lista si considera come non presentata.*

(va ricordato che la LR introduce in seguente nuovo ultimo comma dell'articolo 2400 del Codice civile: <<Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società>>) <sup>(6)</sup>

6) modalità di votazione delle liste:

*14. Ogni avente diritto al voto può votare solo per una lista. Sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.*

---

6 - Probabilmente si tratta anche degli incarichi di amministrazione in società di persone: cfr. circolare Assosim del 16 febbraio 2006. Questa norma sulla esistenza di altri incarichi è immediatamente operativa dal 12 gennaio 2006: cfr. circolare ABI n. 52 del 3 gennaio 2006.

7) modalità di elezione dei membri dell'organo amministrativo:

*15. Risultano eletti quali membri dell'organo amministrativo i candidati indicati nella lista (cosiddetta "di maggioranza") che ottiene il maggior numero di voti, in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno ... [ad esempio: uno]. Se la lista "di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno ... [ad esempio: uno], risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore.*

(occorre ricordare che ex art. 147-ter, comma 3, TUF, <<almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti>>)

Clausola per eleggere un solo membro di minoranza del CdA

*16. Risulta altresì eletto quale restante membro dell'organo amministrativo il candidato indicato con il numero progressivo inferiore nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista "di maggioranza".*

Clausola per eleggere una pluralità di membri di minoranza del CdA

16-bis. I restanti membri dell'organo amministrativo da eleggere sono individuati come segue tra i candidati elencati nelle liste diverse da quella "di maggioranza":

- a) i voti ottenuti da dette liste vanno successivamente divisi per uno, per due, per tre ... [per tanti quanti sono quelli da eleggere] a seconda del numero dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti dividendo i voti di ciascuna lista vanno assegnati ai candidati della lista stessa, iniziando da quello di numero progressivo inferiore;
- c) i candidati delle varie liste vanno infine disposti in un'unica graduatoria decrescente e risultano eletti quelli con quoziente superiore.

16-ter. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente si procede con le seguenti modalità:

- a) risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori;
- b) se sussista più di una lista che non abbia eletto alcun amministratore o se sussistano più liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- c) se vi siano più liste ad aver ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato ... [ad esempio: più anziano d'età];
- d) se mediante i criteri che precedono non si individua un candidato eletto, tutti i candidati delle liste diverse da quella di maggioranza vengono messi in votazione da parte dell'intera Assemblea e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze; in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato ... [ad esempio: più anziano d'età].

Clausola per eleggere un membro indipendente

16-quater. Qualora nell'ambito dei candidati eletti non ve ne sia alcuno che abbia i requisiti di indipendenza di cui sopra nel presente articolo, il candidato eletto per ultimo nella lista "di maggioranza" in base al numero progressivo è sostituito dal candidato dotato dei requisiti di indipendenza, indicato nella medesima lista, che abbia il numero progressivo inferiore.

(occorre ricordare che, ex art. 147-ter, comma 4, TUF, <<almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria>>)

8) caso della mancata presentazione di liste o della presentazione di una sola lista:

*17. Nel caso in cui sia presentata una sola lista:*

*a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza relativa del capitale presente in Assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;*

*b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";*

*c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.*

*17-bis. Nel caso di votazione "per preferenze" risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato ... [ad esempio: più anziano d'età].*

*17-ter. Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista.*

9) caso del venir meno di uno degli amministratori nominati con il sistema del "voto di lista":

*18. Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, dapprima l'organo amministrativo, con l'approvazione dell'organo di controllo, e poi l'Assemblea provvedono alla sua sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice civile, nominando quale membro dell'organo amministrativo, ove possibile, il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza" e di nomina di amministratori indipendenti.*

*18-bis. Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, ... [indicare un criterio sostitutivo, ad esempio: viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il quoziente migliore o il maggior numero di preferenze] [oppure il candidato indicato come indipendente in altra lista]; qualora anche mediante questo criterio non si addivenga ad una nomina, dapprima l'organo amministrativo e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.*